



Client briefing

Marzo 2020

Art. 65 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) *“Credito di imposta per botteghe e negozi”*

1. Premessa

Il decreto Cura Italia all'art. 65 titolato “Credito di imposta per botteghe e negozi” prevede il riconoscimento di un credito di imposta in favore di soggetti titolari di partita IVA in misura pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020 da versare sugli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (“botteghe e negozi”)¹.

Al fine di consentire l'utilizzo del predetto credito a partire già dal 25 marzo, con risoluzione n. 13/E/2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6914, denominato “Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi” per consentire l'utilizzo del credito di imposta in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. A titolo meramente esemplificativo e ripercorrendo le disposizioni del decreto Cura Italia, non risultando sospesi in applicazione dell'art. 62, comma 2, per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni di Euro, i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020, tale credito di imposta potrebbe essere utilizzato in compensazione con tali versamenti ai sensi del richiamato articolo 17, comma 2 (perciò i versamenti erariali relativi alle imposte dirette, all'IVA, all'IRAP ovvero agli altri

SOMMARIO

1. Premessa.....	1
2. Incertezze sulla necessità del versamento del canone di locazione.....	2
3. Conclusioni.....	2

¹ Si precisa che il comma 2 dell'art. 65, dispone invece che il nuovo credito d'imposta non sia utilizzabile dalle imprese che esercitano una delle attività definite essenziali dal D.P.C.M. 11.3.2020 aggiornate con il D.P.C.M. 18.3.2020. L'elenco di tali attività, per le quali non è stata disposta la sospensione, sono analiticamente indicate negli allegati 1 (commercio al dettaglio) e 2 (servizi alla persona) dei richiamati decreti.

debiti contributivi e/o assicurativi). Ove invece si dovesse far riferimento ai soggetti che possono invece beneficiare delle sospensioni dei versamenti ai sensi del richiamato articolo 62, ma anche delle altre disposizioni contenute nel decreto (i.e. art. 68), il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione del primo versamento utile da effettuarsi dopo i ridetti termini di sospensione.

2. Incertezze sulla necessità di dover versare il canone di locazione per beneficiare del credito di imposta

Nella medesima circolare non si fa però alcun cenno alla circostanza che il credito di imposta spetti solo per coloro i quali abbiano già fatto fronte al pagamento del canone relativo al marzo 2020 o se, al contrario, spetti a prescindere dal pagamento essendo sufficiente la vigenza del rapporto contrattuale tra locatore e locatario e restando, ovviamente, a carico del conduttore un debito nei confronti del locatario per quanto ancora non versato a titolo di canone di locazione.

La lettera della norma sembrerebbe far propendere per la seconda soluzione dal momento che il credito di imposta è riconosciuto “nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020” senza alcuna specifica relativa all’intervenuto pagamento del canone.

Tuttavia, la relazione tecnica al decreto in commento con riferimento al citato articolo 65 specifica espressamente che “la disposizione in esame stabilisce l’introduzione di un credito di imposta in favore dei soggetti titolari di partita IVA, nella misura del 60% delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1 per i quali in tale mese risulti sospesa l’attività”, dando in tal modo evidenza del fatto che il credito d’imposta sia invece condizionato al pagamento del canone di locazione. La stessa specificazione non è invece prevista nella relazione illustrativa al decreto medesimo che, limitandosi a riportare le esatte parole contenute nella disposizione di legge, di fatto non risulta utile alle finalità di interesse.

Ad ogni modo, laddove il credito d’imposta venga fruito prima della conversione in legge del decreto Cura Italia e laddove la legge di conversione

dovesse apportare modifiche alla lettera della norma prevedendo espressamente la possibilità di fruire del credito di imposta solo a condizione che il canone sia stato versato al locatore dal conduttore titolato a beneficiare del credito, in vigenza dell’attuale stesura del decreto da convertirsi entro i 60 giorni dalla sua pubblicazione in GU, può ipotizzarsi che nessuna sanzione potrà essere applicata a coloro i quali fruiranno del credito di imposta anche in assenza del pagamento del canone di locazione.

Risulterebbe infatti applicabile l’art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000 che consente la disapplicazione delle sanzioni pecuniarie ove sussistano obiettive condizioni di incertezza dell’ambito applicativo della disposizione normativa.

3. Conclusioni

Prudenzialmente, ed alla luce del mancato chiarimento riguardante la necessità che il canone di locazione debba o meno essere pagato dal conduttore al locatore ai fini dell’utilizzo del credito di imposta previsto dall’art. 65 in commento, prima del suo utilizzo da parte dei soggetti individuati dalla norma che non possano provvedere - per ipotizzabili carenze di liquidità legate all’emergenza in atto - al pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, sarebbe preferibile attendere la conversione in legge del decreto da effettuarsi entro il 16 maggio 2020 (o, comunque, interpretazioni ufficiali univoche sul punto).

Contatti



20122 MILANO

C.so Europa, 15
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816

00198 ROMA

Via Donizetti, 10
Tel. +39 06 89262900
Fax +39 06 89262921

35137 PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3
Tel. +39 049 0979500
Fax +39 049 0979521

30135 VENEZIA

Santa Croce, 251 - Palazzo Condulmer
Tel. +39 041 2440266
Fax +39 041 2448469

80539 MÜNCHEN

Ludwigstraße 10
Tel. +49 (0) 89 99016090
Fax +49 (0) 89 990160999

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.